



**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI
AUTODISCIPLINA DEI FIDUCIARI DEL CANTONE TICINO
(ROAD)**

In applicazione dell'art. 25 della LRD e dell'art. 23 degli Statuti dell'OAD FCT, il Comitato Direttivo dell'OAD FCT emana il presente Regolamento dell'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino.

	CAPITOLO 1 Disposizioni generali
Art. 1 Base legale	<p>¹ Il presente regolamento, in seguito il Regolamento, disciplina l'attività dell'associazione denominata "Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino" (OAD FCT), in seguito l'OAD FCT.</p> <p>² Esso viene adottato in virtù dell'art. 24 e seguenti della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, in seguito LRD.</p>
Art. 2 Scopo del regolamento	<p>¹ Il Regolamento esplicita i doveri di diligenza cui sottostanno gli intermediari finanziari affiliati all'OAD FCT. In particolare il Regolamento contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le condizioni di ammissione dei candidati Membri e di esclusione dei Membri; b) le modalità di controllo dell'osservanza da parte dei Membri degli obblighi di diligenza e comunicazione; c) le sanzioni da comminare ai Membri che hanno violato le disposizioni degli Statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle altre disposizioni emanati dall'OAD FCT. <p>² Se necessario, le disposizioni del Regolamento sono integrate e dettagliate per mezzo di direttive, circolari ed altre disposizioni emanate dal Comitato Direttivo.</p>
Art. 3 Campo di applicazione	<p>Il Regolamento si applica a tutti i membri dell'OAD FCT con l'esclusione dei soci sostenitori.</p>

<p>Art. 4 Intermediari finanziari e attività sottoposte</p>	<p>¹ Sono intermediari finanziari le persone fisiche o giuridiche che, in virtù dell'art. 2 cpv. 3 LRD, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli.</p> <p>² Sono sottoposte alla LRD le attività determinate dall'ORD LRD.</p>
<p>Art. 5 Definizioni</p>	<p>Ai sensi del presente regolamento si intende per:</p> <p>a) <i>società di sede</i>: tutte le società di sede svizzere o estere ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediario finanziario.</p> <p>Non sono considerate quali società di sede le società che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure perseguono fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili; 2) detengono in maggioranza, direttamente o indirettamente, una o più società operative e il loro scopo principale non consiste nell'amministrazione del patrimonio di terzi (società holding). <p>b) <i>Operazioni di cassa</i>: ogni operazione a contanti, in particolare il cambio, la compera e vendita di metalli preziosi, la vendita di assegni di viaggio, la sottoscrizione di titoli al portatore, obbligazioni di cassa e prestiti obbligazionari e l'incasso in contanti di assegni, sempre che queste operazioni non siano legate ad una relazione d'affari continua.</p> <p>c) <i>Trasferimento di denaro e di valori</i>: il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di contanti, di valute virtuali, metalli preziosi, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti all'estero e viceversa, in valute virtuali (Kryptowährungen), metalli preziosi o contanti o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio, sempre che queste operazioni non siano legate ad una relazione d'affari continua.</p> <p>d) <i>Relazione d'affari continua</i>: relazione con un cliente registrata presso l'intermediario finanziario svizzero o gestita prevalentemente dalla Svizzera e che non si limita ad eseguire attività assoggettate uniche.</p> <p>e) <i>Detentori del controllo</i>: le fisiche che, tramite voti o capitale, esercitano, per almeno il 25 per cento direttamente o indirettamente, da sole o di concerto con terzi oppure in altro modo, il controllo su una persona giuridica o una società di persone con attività operativa e sono considerate come aventi economicamente diritto di tali imprese con attività operativa da esse controllate, o in via sostitutiva come membro superiore dell'organo direttivo</p>

	CAPITOLO 2 Condizioni per la richiesta di affiliazione e per il mantenimento dell'affiliazione
Art. 6 Condizioni per l'affiliazione	<p>¹ L'intermediario finanziario è ammesso all'OAD FCT se adempie i requisiti di cui all'art. 4 degli statuti OAD FCT e dispone inoltre di un'organizzazione aziendale in grado di garantire il rispetto degli obblighi previsti al capitolo 3 del presente regolamento.</p> <p>² L'intermediario finanziario, i suoi azionisti con una quota superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto e i suoi collaboratori che esercitano attività ai sensi della LRD devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irrepreensibile. Il requisito dell'attività irrepreensibile, di regola, non è adempiuto nel caso di condanne penali per reati in relazione con l'attività esercitata dall'affiliato. I candidati e i loro collaboratori devono inoltre disporre delle sufficienti qualifiche e esperienze professionali.</p> <p>³ Le condizioni di affiliazione devono essere rispettate e mantenute per tutti gli affiliati attivi e i loro collaboratori durante tutto il periodo di appartenenza all'associazione.</p>
Art. 7 Affiliazione	<p>L'affiliazione ai sensi del presente regolamento è indipendente dall'autorizzazione cantonale di fiduciario.</p>
Art. 8 Rifiuto dell'affiliazione	<p>¹ Il candidato al quale è stata rifiutata l'affiliazione ha diritto di impugnare tale decisione presentando, entro 15 giorni dalla sua notifica, un ricorso al Tribunale Arbitrale dell'OAD FCT.</p> <p>² Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il ricorrente non potrà esercitare alcuna attività ai sensi della LRD fino a quando non sarà stato affiliato.</p>
Art. 9 Ammissione ed esclusione	<p>¹ Il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 degli Statuti è condizione necessaria per l'affiliazione. L'intermediario finanziario deve inoltre garantire, se necessario per mezzo di direttive interne e mediante la sua organizzazione, il rispetto degli obblighi fissati dalla LRD, degli statuti, dei regolamenti e delle direttive dell'OAD FCT;</p> <p>² L'intermediario finanziario che intende affidarsi all'OAD FCT deve presentare la propria candidatura per mezzo del modulo ufficiale, parte integrante del ROAD ed annesso quale allegato A, allegando tutta la documentazione richiesta.</p> <p>³ Il candidato deve indicare nel modulo un responsabile LRD che deve essere una persona fisica iscritta all'OAD FCT in possesso della patente cantonale di fiduciario.</p> <p>⁴ L'affiliato ha l'obbligo di confermare, una volta all'anno, l'esattezza dei dati forniti all'OAD FCT. La dichiarazione di conferma dei dati deve essere ritornata entro 90 giorni dalla sua ricezione. In caso di mancata risposta si ritiene attestata l'esattezza dei dati.</p>

	<p>⁵ L'OAD FCT notifica alla FINMA i candidati ai quali nega l'affiliazione, ne commina l'esclusione e dei candidati all'affiliazione che ritirano la richiesta di affiliazione e degli affiliati dimissionari.</p> <p>⁶ Ogni affiliato che attesta nella dichiarazione di conferma dati una situazione contraria alla verità, potrà essere sanzionato dal Comitato direttivo OAD FCT con una pena convenzionale non inferiore ai Fr. 1'000.00 (mille).</p>
Art. 10 Mancata presentazione della documentazio- ne	Nel caso di presentazione incompleta della documentazione di cui al precedente art. 9, al richiedente viene fissato un termine di 30 giorni per completarla. Se tale termine trascorre senza che la documentazione sia completata, l'affiliazione è rifiutata.
Art. 11 Modifica della struttura interna dei membri	<p>¹ L'affiliato che intende inserire nella propria struttura un nuovo responsabile o un collaboratore LRD deve inviare al Comitato Direttivo una segnalazione di modifica della struttura interna nella quale chiede che il Comitato Direttivo autorizzi tale inserimento ed alla quale alleggi tutti i documenti personali previsti nel modulo modifica della struttura, parte integrante del presente ROAD ed annesso quale allegato B. Il nuovo collaboratore LRD di principio non può iniziare la sua attività prima che il suo inserimento nella struttura dell'affiliato sia approvata dal Comitato Direttivo.</p> <p>² Ogni modifica delle struttura interna dell'affiliato dovrà essere annunciata in ogni caso, al più tardi, con la conferma annuale dei dati.</p> <p>³ Il Comitato Direttivo potrà comminare una sanzione pecuniaria non inferiore ai Fr. 1'000.00 all'affiliato che ha violato le disposizioni contenute nei precedenti capoversi o che ha attestato nella dichiarazione di conferma dei dati una situazione non corrispondente alla realtà.</p>
Art. 12 Diritto di accesso agli atti	Con la sottoscrizione e presentazione della richiesta di affiliazione il candidato conferisce al Comitato Direttivo ed al Tribunale Arbitrale dell'OAD FCT il diritto di accedere agli atti che lo riguardano.
Art. 13 Registro	<p>¹ Gli affiliati sono iscritti ad un registro tenuto secondo le modalità dell'art. 7 degli statuti OAD FCT.</p> <p>² L'OAD FCT inoltra il registro alla FINMA secondo le modalità da essa stabilite.</p>
Art. 14 Rilascio di attestazioni da parte dell'OAD FCT	Attestazioni di affiliazione vengono rilasciate unicamente dietro richiesta scritta dell'affiliato a sue spese.

	CAPITOLO 3 Obblighi generali dell'affiliato
Art. 15 Doveri degli affiliati	<p>¹ L'affiliato deve rispettare e dare seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la LRD; b) le norme di diritto penale, in particolare gli articoli 260 ter cpv. 1, 260quinquies cpv. 1, 305bis e 305ter del Codice Penale Svizzero, in seguito CPS; c) gli Statuti dell'OAD FCT; d) i regolamenti dell'OAD FCT; e) le direttive, le circolari e le altre disposizioni emanate dall'OAD FCT; f) le richieste del Comitato Direttivo o dei suoi delegati; <p>² L'affiliato si impegna inoltre a far sì che gli operatori finanziari con sede all'estero che sono in qualche modo ad esso collegati e svolgono attività rilevanti ai fini della LRD, non agiscano in modo da aggirare o comunque contravvenire alle disposizioni svizzere e locali contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario.</p> <p>³ L'affiliato che possiede succursali all'estero, oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere deve determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le succursali o filiali dovranno inoltre rispettare le normative antiriciclaggio del presente regolamento. In particolare, l'affiliato provvede affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipendente dell'intermediario finanziario svolga periodicamente un'analisi dei rischi su base consolidata; b. disponga, almeno su base annuale, di un rendiconto standardizzato contenente sufficienti dati sia quantitativi che qualitativi sulle succursali e le società del gruppo, in modo tale da poter valutare in maniera affidabile e su base consolidata i suoi rischi giuridici e di reputazione; c. le succursali e le società del gruppo lo informino di propria iniziativa e tempestivamente in merito all'avvio e al proseguimento delle relazioni d'affari maggiormente significative a livello globale dal punto di vista dei rischi, in merito alle transazioni maggiormente significative a livello globale dal punto di vista dei rischi, nonché in merito ad altre variazioni sostanziali dei rischi giuridici e di reputazione, in particolare se esse riguardano valori patrimoniali importanti o persone politicamente esposte; d. la funzione di compliance del gruppo svolga regolarmente controlli interni basati sul rischio presso le succursali e le società del gruppo, compresi controlli a campione in loco di singole relazioni d'affari.

	<p>² Esso assicura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli organi di sorveglianza interni, segnatamente la funzione di compliance e l'organo di revisione interno, e la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d'affari individuali di tutte le succursali e le società del gruppo; non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né un accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali; b. su richiesta, le succursali e le società del gruppo mettano rapidamente a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.
<p>Art. 16 Obblighi di diligenza</p>	<p>¹ L'affiliato deve rispettare gli obblighi di diligenza di cui alla sezione 1 del capitolo 2 della LRD che, in particolare, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'identificazione della controparte (art. 3 LRD); b) L'accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 4 LRD) e/o del detentore del controllo; c) Il rinnovo dell'identificazione della controparte e/o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 5 LRD) e/o del detentore del controllo; d) La sorveglianza delle transazioni d'affari; e) L'obbligo speciale di chiarimento (art 6 LRD); f) l'obbligo di allestire e conservare i documenti (art. 7 LRD); g) I provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD); h) L'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD). <p>² L'affiliato si assicura che i rischi legati allo sviluppo di nuovi prodotti o pratiche commerciali o derivanti dall'uso di nuove tecnologie o di sviluppi tecnologici per nuovi prodotti o prodotti esistenti vengano valutati in precedenza e se nel caso, vengano identificati, limitati e controllati in modo adeguato nell'ambito della gestione dei rischi.</p>
	<p>CAPITOLO 4 Obblighi di identificazione</p>
<p>Art. 17 Identificazione della controparte ed esigenze particolari all'apertura della relazione d'affari</p>	<p>¹ Al momento dell'avvio di relazioni d'affari l'intermediario finanziario verifica l'identità della controparte.</p> <p>² In caso di trasferimenti di denaro e di valori ai sensi dell'art. 5 lett. c) del presente regolamento la controparte ordinante deve sempre essere identificata.</p> <p>³ L'autorizzazione all'avvio di una relazione d'affari a rischio accresciuto, così come definita nell'art. 41 e 42 del presente regolamento, deve essere approvata dal responsabile LRD, che è inoltre il responsabile della sua sorveglianza. Il responsabile LRD deve essere un membro</p>

	<p>del Consiglio di Amministrazione, della direzione o il/uno dei titolare/i, nel caso di aziende personali, dell'affiliato.</p> <p>⁴ Se la controparte è una persona giuridica l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone oltre a quella della società.</p>
<p>Art. 18 Eccezioni all'obbligo di identificazione della controparte, dell'AED e del detentore del controllo</p>	<p>¹ Nelle operazioni per contanti inferiori ai 15'000 franchi la controparte, l'AED o il detentore del controllo non deve essere identificata.</p> <p>² Nelle operazioni di cambio inferiori a 5'000 franchi la controparte non deve essere identificata.</p> <p>³ Non necessitano di identificazione le persone giuridiche quotate in borsa. In questo caso i motivi della mancata identificazione andranno specificati nel dossier.</p> <p>⁴ L'affiliato non deve procedere all'identificazione del detentore del controllo di società operative nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autorità; b) banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società di investimento ai sensi della LICol, gerenti patrimoniali ai sensi della LICol, società di assicurazioni sulla vita nonché istituti di previdenza professionale esonerati dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera; c) banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società di investimento ai sensi della LICol, gerenti patrimoniali ai sensi della LICol, società di assicurazioni sulla vita con sede o domicilio all'estero a condizione che siano sottoposte ad una sorveglianza equivalente al diritto svizzero; d) altri intermediari finanziari con sede o domicilio all'estero a condizione che siano sottoposti a una sorveglianza prudenziale e a una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; e) società semplici. <p>⁵ Se in una relazione d'affari con i soci di una società semplice, i soci stessi sono gli aventi economicamente diritto, non è necessario richiedere una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto se la società semplice persegue lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure si propone un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile, è composta da più di quattro soci e non intrattiene alcun contatto con Paesi che presentano rischi superiori.</p>
<p>Art. 19 Metodo di identificazione della controparte</p>	<p>Per l'identificazione della controparte vanno raccolte le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dati anagrafici con fotocopia del documento di identità valido all'apertura della relazione d'affari ed eventuali fotocopie dei documenti richiesti nell'ambito del rinnovo dell'identificazione; b) recapiti postali e telefonici della controparte.

<p>Art. 20 Avente economicamente diritto</p>	<p>¹ Avente economicamente diritto può solo essere una persona fisica oppure il o i detentori del controllo di una persona giuridica che esercita un'attività industriale o commerciale o di servizi.</p> <p>² I Trust e le altre entità giuridiche senza avente economicamente diritto vanno identificate sulla base dei disposti dell'art. 34 ROAD.</p>
<p>Art. 21 Accertamento dell'avente economicamente diritto</p>	<p>¹ L'affiliato deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta (formulario A) indicante l'avente economicamente diritto, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la controparte non è identica all'avente economicamente diritto oppure esiste un dubbio in merito; b) la controparte è una società di sede; c) la relazione d'affari implica un'operazione di cassa importante ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LRD. <p>² Non è necessario richiedere la dichiarazione scritta di cui al cpv. 1 del presente articolo se la controparte è un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD o un intermediario finanziario estero la cui attività è prevista nell'art. 2 cpv. 2 LRD e che è sottoposto ad una vigilanza e regolamentazione equivalente. La FINMA potrà emanare, in caso di abusi, una lista di singoli intermediari finanziari o di Paesi per i quali la presente regolamentazione non è applicabile.</p> <p>³ Qualora la controparte sia rappresentata giuridicamente dall'affiliato stesso (o da suoi collaboratori) non va compilato il formulario A.</p> <p>⁴ In caso di trasferimenti di denaro e di valori ai sensi dell'art. 5 lett. c) del presente regolamento, l'intermediario finanziario deve sempre chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto.</p>
<p>Art. 22 Documenti per l'identificazione della controparte e dell'AED</p>	<p>¹ Per l'identificazione di una persona fisica sono probanti il passaporto oppure la carta d'identità, o eventualmente altri documenti riconosciuti dalla FINMA, purché non siano scaduti.</p> <p>² Se una relazione di affari è stabilita per corrispondenza, l'affiliato verifica l'identità della controparte domandando attraverso uno scambio di corrispondenza o con ogni altro mezzo equivalente la conferma delle informazioni richieste e una copia autenticata del passaporto o della carta di identità. Esige inoltre una firma legalizzata o un attestato dell'autenticità della firma della controparte. Può essere presentato anche un attestato di un'ambasciata o di un consolato svizzeri. L'affiliato procede ad una nuova identificazione della controparte se questa si presenta di persona.</p> <p>³ L'identità delle persone giuridiche è stabilita sulla base dell'estratto del registro di commercio o di un documento equivalente.</p>

	<p>⁴ L'identità delle persone giuridiche non iscritte a registro di commercio è stabilita sulla base degli statuti o di un documento equivalente (atto di fondazione certificato da un notaio, ultimo rapporto di revisione).</p> <p>⁵ Se la controparte non dispone di documenti di identificazione ai sensi del presente regolamento, l'identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri documenti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.</p>
Art. 23 Validità dei documenti	<p>¹ I documenti presentati ai fini dell'identificazione di persone giuridiche devono attestare lo stato attuale della società.</p> <p>² Tali documenti possono essere raccolti dall'affiliato anche in forma elettronica nel rispetto delle indicazioni della FINMA.</p>
Art. 24 Profilo del cliente Nelle relazioni d'affari continue	<p>L'affiliato è obbligato ad allestire per ogni AED un profilo del cliente che contenga perlomeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dati anagrafici con fotocopia di un documento di identità valido all'apertura della relazione d'affari ed eventuali fotocopie dei documenti richiesti nell'ambito del rinnovo dell'identificazione; b) recapiti postali e telefonici; c) descrizione dell'attività professionale del cliente; d) sede dell'attività e se necessaria documentazione comprovante l'esistenza dell'attività; e) informazioni dettagliate circa l'origine dei fondi messi a disposizione, sulla capacità finanziaria e sulla sua capacità reddituale; le informazioni raccolte vanno per quanto possibile documentate.
Art. 25 Identificazione nelle relazioni per contanti e cambio	<p>Nell'ambito delle operazioni di cambio superiori a 5'000 franchi e delle operazioni di trasferimento di valori, l'identificazione della controparte, dell'AED o dei detentori del controllo avvengono in conformità alle disposizioni dell'art. 19 ROAD.</p>
Art. 26 Dubbi su operazioni di cassa	<p>L'affiliato che riscontra indizi di riciclaggio ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LRD in operazioni che non raggiungono i limiti fissati dal precedente art. 18, verifica comunque l'identità della controparte.</p>
Art. 27 Rinnovo dei documenti di identificazione nelle relazioni d'affari continue	<p>¹ Nel corso della relazione d'affari attive l'affiliato dovrà disporre, nel proprio incarto, di documenti validi necessari all'identificazione del cliente.</p> <p>² Sono ritenuti validi i documenti di identità delle persone fisiche scaduti da non oltre 5 anni.</p>

<p>Art. 28 Indicazioni nell'ambito dei versamenti</p>	<p>¹ Per gli ordini di bonifico, l'intermediario finanziario dell'ordinante, indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo dell'ordinante nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza del numero di conto un numero di riferimento relativo alla transazione deve essere indicato. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita dell'ordinante, dal suo numero di identificazione come cliente o dal suo numero di identità nazionale.</p> <p>² Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera l'intermediario finanziario può limitarsi a fornire il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, nella misura, su richiesta, sia in grado di fornire le ulteriori indicazioni sull'ordinante all'intermediario finanziario del beneficiario e su loro richiesta alle autorità svizzere competenti nel lasso tempo di tre giorni lavorativi.</p> <p>³ L'intermediario finanziario informa i propri clienti in modo adeguato circa la comunicazione di indicazioni relative all'ordinante nel traffico dei pagamenti.</p> <p>⁴ L'intermediario finanziario si assicura che le indicazioni sull'ordinante siano esatte e complete e che le informazioni sul beneficiario siano complete.</p> <p>⁵ Nell'ambito delle operazioni di trasferimento di denaro e valori a norma dell'art. 5 lett. c) ROAD l'affiliato deve utilizzare un sistema informatico per registrare le transazioni che gli permetta di identificare e sorvegliare le operazioni a rischio accresciuto a norma degli art. 41 e 42 ROAD.</p>
<p>Art. 29 Mezzi elettronici di pagamento</p>	<p>Per i supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei mezzi di pagamento elettronici (ad esempio carte prepagate) l'affiliato deve procedere all'identificazione della controparte e/o dell'AED se si avverassero cumulativamente i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il denaro depositato può essere successivamente prelevato a contanti; b) l'ammontare disponibile per supporto dati è superiore a franchi 250; c) l'ammontare per l'acquisto dei supporti dati per cliente supera i 1'500 franchi.
<p>Art. 30 Identificazione della controparte e accertamento dell'avente economicamente diritto nell'ambito di un gruppo</p>	<p>L'identificazione della controparte può essere tralasciata se è già stata operata in modo equivalente nell'ambito del gruppo a cui appartiene l'affiliato. Ciascun intermediario finanziario interessato deve disporre di una copia dei documenti serviti all'identificazione iniziale, compresa l'eventuale dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto e del detentore del controllo.</p>
<p>Art. 31 Supporto documentale delle informazioni</p>	<p>¹ Una copia dei documenti utilizzati per la verifica ed il rinnovo dell'identificazione è conservata nell'incarto.</p>

	<p>² Nell'ambito dell'attività di trasferimento di denaro e valori l'affiliato deve allestire la ricevuta che va consegnata al cliente e dovrà contenere anche il nome e l'indirizzo dell'affiliato.</p>
<p>Art. 32 Identificazione delle società operative</p>	<p>¹ Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa, che esercita attività operative, l'affiliato deve procedere all'identificazione dei detentori del controllo in qualità di aventi economicamente diritto che detengono almeno il 25% delle quote sociali o dei diritti di voto della società.</p> <p>² Se non esistono detentori del controllo conformemente al capoverso 1, si procederà all'identificazione delle persone fisiche che esercitano il controllo sulla società in qualsiasi altro modo manifestamente riconoscibile.</p> <p>³ Se non è possibile procedere all'identificazione dei detentori del controllo conformemente ai capoversi 1 e 2 si procederà all'identificazione della persona che dirige la società.</p> <p>⁴ I capoversi 1–3 si applicano per l'avvio di una relazione d'affari nonché per le operazioni di cassa e i trasferimenti di denaro e di valori dalla Svizzera all'estero.</p> <p>⁵ L'affiliato deve chiedere alla controparte cognome, nome, data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo di domicilio del detentore del controllo.</p> <p>⁶ Se il detentore del controllo proviene da un Paese nel quale non si utilizza l'indirizzo del domicilio, l'esigenza di disporre di tali informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota nel dossier.</p>
<p>Art. 33 Conti e depositi collettivi Forme d'investimento collettive</p>	<p>¹ Se la controparte opera attraverso conti o depositi collettivi (pooling), l'affiliato ottiene la lista completa dei singoli aventi economicamente diritto e l'impegno a segnalare immediatamente ogni modifica di tale lista.</p> <p>² Per le forme di investimento collettive o società di partecipazione con al massimo 20 aventi economicamente diritto, l'affiliato deve chiedere una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto. Si può rinunciare a tale dichiarazione se la forma di investimento collettivo o la società di partecipazione è quotata in borsa.</p> <p>³ Se la controparte è una forma d'investimento collettiva o una società di partecipazione con più di 20 investitori, l'affiliato richiede una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto solo se le forme d'investimento o le società di partecipazione non sono assoggettate a una vigilanza e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.</p>
<p>Art. 34 Trust ed altre entità senza l'avente</p>	<p>¹ Nel caso di unione di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate, l'affiliato richiede alla controparte una dichiarazione scritta concernente le seguenti persone:</p>

<p>economicamente diritto</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) il fondatore effettivo; b) i trustee; c) i curatori, i protettori eventuali e le persone incaricate di funzioni analoghe; d) i beneficiari nominativamente indicati; e) nel caso in cui non sia stato ancora nominativamente indicato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivise in categorie, che entra in considerazione come beneficiaria; f) le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi; g) nel caso di strutture revocabili: le persone abilitate a effettuare la revoca. <p>² Alle società con un funzionamento analogo a unione di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate si applica per analogia il capoverso 1.</p> <p>³ Un affiliato che avvia una relazione d'affari o esegue una transazione in qualità di trustee si identifica come tale nei confronti dell'intermediario finanziario, della controparte o del partner della transazione.</p>
<p>Art. 35 Completezza dell'identificazione</p>	<p>Prima di effettuare delle transazioni, l'affiliato deve essere in possesso di tutti i documenti e le informazioni necessari per l'identificazione.</p>
<p>Art. 36 Valori patrimoniali e relazioni d'affari proibite</p>	<p>¹ L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all'estero.</p> <p>² L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.</p> <p>³ L'intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d'affari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un'organizzazione criminale, appartengono a una tale organizzazione o sostengono una tale organizzazione; b. con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.

	<p style="text-align: center;">CAPITOLO 5</p> <p style="text-align: center;">Rinnovo dell'identificazione, accertamento dell'avente economicamente diritto e/o dei detentori del controllo e interruzione della relazione d'affari</p>
<p>Art. 37 Motivi di rinnovo dell'identificazione</p>	<p>Sono motivi di dubbio che generano la necessità di procedere ad un rinnovo dell'identificazione della controparte, dell'avente economicamente diritto o del detentore del controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'esistenza di una procura affidata ad una persona che non ha legami sufficientemente stretti con la controparte, l'AED e/o il detentore del controllo; b) la constatazione di aspetti insoliti nella relazione tra controparte e/o AED e/o detentore del controllo e l'affiliato c) il dubbio in merito all'esattezza delle indicazioni date sull'identità della controparte; d) il dubbio quanto all'identità tra controparte ed avente economicamente diritto e/o detentore del controllo; e) un apporto finanziario che sembra incompatibile con la situazione patrimoniale della controparte o dell'avente economicamente diritto e/o del detentore del controllo; f) il dubbio che la controparte, l'AED e/o il detentore del controllo abbia intenzionalmente alterato o fornito informazioni erronee.
<p>Art. 38 Interruzione della relazione d'affari senza comunicazione</p>	<p>¹ L'affiliato può interrompere la relazione d'affari, se la controparte rifiuta di rinnovare l'identificazione sua, dell'avente economicamente diritto o del detentore del controllo senza valido motivo.</p> <p>² Se l'affiliato ha il dubbio fondato di essere stato ingannato riguardo all'identificazione, deve interrompere la relazione d'affari.</p> <p>³ L'affiliato non può interrompere la relazione d'affari né autorizzare il ritiro di importanti somme allorché esistono degli indizi concreti dell'imminenza di misure di sicurezza da parte di una autorità.</p> <p>⁴ Se l'affiliato pone termine a una relazione d'affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in un forme tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione (<i>paper trail</i>).</p>
<p>Art. 39 Interruzione della relazione d'affari e obbligo di comunicazione</p>	<p>L'affiliato decide se intende proseguire la relazione d'affari se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in seguito a una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, entro 20 giorni lavorativi l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro <ul style="list-style-type: none"> 1. non lo informa, 2. lo informa che la segnalazione non verrà inoltrata alle autorità di perseguimento penale,

	<p>3. lo informa che la segnalazione è stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale ma non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi dal momento della comunicazione.</p> <p>b) in seguito ad una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi; oppure</p> <p>c) in seguito a una comunicazione ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale (CP), l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro lo informa che la sua segnalazione non sarà inoltrata all'autorità di perseguimento penale.</p>
<p>Art. 40 Restituzione dei beni</p>	<p>L'affiliato che interrompa la relazione d'affari ai sensi del precedente art. 39 può restituire i valori patrimoniali unicamente in maniera tale da permettere alle autorità inquirenti di poter seguire la traccia dei valori riconsegnati (paper trail). Egli dovrà inoltre astenersi dal trasferire valori al di fuori del Paese nel quale sono depositati al momento dell'interruzione della relazione d'affari.</p>
	<p>CAPITOLO 6 Obbligo speciale di chiarimento</p>
<p>Art. 41 Obbligo speciale di chiarimento</p> <p>Relazioni d'affari a rischio accresciuto</p> <p>Sulle transazioni</p>	<p>¹ L'affiliato ha un obbligo speciale di chiarimento se la relazione d'affari:</p> <p>a) coinvolge persone politicamente esposte (PEP) estere, così come definite all'art. 2a LRD</p> <p>b) coinvolge PEP svizzeri se nell'ambito della relazione emergono uno più altri criteri di rischio supplementari conformemente all'art. 42 ROAD, nonché lista sugli indizi di riciclaggio annessa alla ORD LRD FINMA.</p> <p>c) le relazioni d'affari coinvolge PEP presso organismi interstatali o presso associazioni sportive internazionali;</p> <p>d) le relazioni d'affari con persone vicine a quelle menzionate alle lettere a) - c), in qualità di controparti, detentori del controllo, aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali, procuratori;</p> <p>e) coinvolge in maniera diretta o indiretta persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o operanti in uno stato figurante sulla lista dei paesi che il GAFI considera a rischio elevato o non cooperativi o verso i quali esorta ad adottare maggiore diligenza;</p> <p>f) appare inusuale oppure è da considerarsi a rischio accresciuto come all'art. 42 ROAD;</p> <p>g) vi siano indizi che la stessa sottostà alla facoltà di disporre di una organizzazione criminale;</p> <p>h) se esistono elementi di sospetto che la relazione serva a finanziare il terrorismo (ex art. 260 quinquies cpv. 1 CP).</p>

<p>Obbligo speciale di chiarimento nelle operazioni di trasferimento di denaro e valori (Money Transfer)</p>	<p>² L'affiliato ha un obbligo speciale di chiarimento sulle transazioni se nell'ambito della relazione d'affari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) emergono aspetti inusuali, una lista non esaustiva dei quali è contenuta nella lista sugli indizi di riciclaggio annessa alla ORD-LRD FINMA. b) vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260 ter nr. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (Art. 260quinquies cpv. 1 CP). <p>In particolare un chiarimento speciale sulla transazione deve sempre essere effettuato, a meno che la sua legalità sia manifesta, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato; b) tramite una o più transazioni che sembrano legate tra loro vengono conferiti, versati o prelevati titoli al portatore, denaro in contanti o metalli preziosi per un valore troppo elevato rispetto all'attività commerciale e la situazione finanziaria della controparte, dell'AED e/o del detentore del controllo; c) egli riceve da un corrispondente o per corrispondenza del denaro o altri mezzi di pagamento e vi sono dei motivi per ritenere che non provengano dalla sua controparte, dall'AED e/o dal detentore del controllo, a meno che il trasferimento di denaro avvenga per il tramite di un istituto bancario che sottostà ad una sorveglianza ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. d LRD, oppure ad una vigilanza equivalente. d) i pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza. <p>³ I trasferimenti di denaro e di valori ai sensi dell'art. 5 lett. c) del presente regolamento, sono considerati come relazioni d'affari comportanti un rischio elevato e sono sottoposti all'obbligo speciale di chiarimento dell'art. 6 LRD, quando una o più transazioni, che sembrano legate tra di loro, raggiungono o superano l'importo di 5'000 franchi.</p> <p>⁴ Se si presenta un altro caso previsto dall'art. 6 LRD o dai cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo, l'affiliato deve operare il chiarimento speciale anche se la somma fissata nel cpv. 3 non è raggiunta.</p>
<p>Art. 42 Analisi dei rischi e criteri di rischio</p>	<p>¹ Il responsabile LRD svolge, tenendo conto del settore di attività e del tipo di relazioni d'affari gestite, un'analisi dei rischi nell'ottica della lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, considerando i criteri di rischio elencati al capoverso 2 del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione o la direzione generale approva l'analisi e la aggiorna periodicamente.</p> <p>² In funzione dell'attività commerciale dell'affiliato entrano in considerazione i criteri seguenti per definire una relazione d'affari a rischio accresciuto:</p>

	<p>a) la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se ha la sede in uno dei Paesi che il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo, nonché la nazionalità della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;</p> <p>b) il tipo e il luogo dell'attività della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se l'attività è esercitata in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;</p> <p>c) l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'AED e/o del detentore del controllo;</p> <p>d) il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;</p> <p>e) l'ammontare dei valori patrimoniali depositati o movimentati;</p> <p>f) il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti, segnatamente per i pagamenti che provengono da o sono diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;</p> <p>g) la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di più società di sede o di una società di sede con azionisti fiduciari all'interno di una giurisdizione non trasparente, senza un motivo manifestamente comprensibile o a fini di collocamento a breve termine del patrimonio;</p> <p>h) transazioni frequenti che comportano rischi superiori;</p> <p>³ Sulla base della sua analisi dei rischi, l'intermediario finanziario stabilisce per ognuno di questi criteri se siano pertinenti per le sue attività. Esso concretizza i criteri pertinenti nelle direttive interne e li prende in considerazione per identificare le proprie relazioni d'affari a rischio superiore.</p>
<p>Art. 43 Modalità del chiarimento speciale</p>	<p>¹ Chiarimento speciale sulla relazione d'affari:</p> <p>La relazione che è da ritenersi a rischio accresciuto deve essere monitorata. Periodicamente, ma almeno una volta all'anno, il responsabile LRD deve verificare la relazione. Di tale verifica deve tenere breve resoconto scritto.</p> <p>² Chiarimento speciale sulle singole transazioni:</p> <p>Nell'ambito delle transazioni l'affiliato deve chiarire con l'AED (o con la controparte e/o il detentore del controllo) le circostanze economiche e il loro scopo. Di tali chiarimenti l'affiliato deve tenere un resoconto scritto.</p> <p>³ Nell'ambito del trasferimento di valori l'affiliato esige dalla controparte ordinante il nome, cognome e l'indirizzo del destinatario.</p>
<p>Art. 44 Informazioni in caso di chiarimento speciale</p>	<p>Se si rende necessario un chiarimento speciale sulle transazioni l'affiliato ottiene le informazioni seguenti:</p> <p>a) data, scopo e genere della transazione;</p> <p>b) ammontare, divisa, impiego e origine dei valori patrimoniali movimentati e loro plausibilità;</p>

	c) relazione bancaria (incl. numero di conto) e/o numero di carta di credito
	CAPITOLO 7 Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza
Art. 45 Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza	<p>¹ Per l'identificazione della controparte, per l'accertamento dell'avente economicamente diritto e/o del detentore del controllo, per il rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto e per l'effettuazione dei chiarimenti speciali, l'affiliato può ricorrere a un altro intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e regolamentazione equivalenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro.</p> <p>² Per l'adempimento degli obblighi di cui al cpv. 1 l'affiliato può ricorrere ad un terzo mediante accordo scritto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sceglie diligentemente il terzo; b. istruisce il terzo sui suoi compiti; c. controlla l'adempimento degli obblighi da parte del terzo.
Art. 46 Modalità	<p>¹ L'affiliato rimane in ogni caso personalmente responsabile dell'adempimento dei compiti affidati.</p> <p>² Egli deve allegare ai suoi atti una copia dei documenti di cui si è servito per l'adempimento degli obblighi di diligenza.</p> <p>³ La subdelega è esclusa.</p>
	CAPITOLO 8 Allestimento e conservazione dei documenti
Art. 47 Obbligo di allestire i documenti	<p>¹ L'affiliato allestisce i documenti ed i giustificativi in modo che le autorità preposte possano in ogni momento farsi un'idea oggettiva sulle transazioni effettuate.</p> <p>² I documenti ed i giustificativi sono tenuti in modo da poter dar seguito con rapidità alle richieste di informazioni da parte dell'autorità inquirente.</p> <p>³ I documenti devono permettere la ricostruzione delle singole transazioni.</p>
Art. 48 Documenti da conservare	¹ Sono da conservare, anche in caso di trasferimento a terzi della relazione:

	<p>a) le copie dei documenti utilizzati per la verifica dell'identità delle controparti, degli aventi economicamente diritto o dei detentori del controllo sia al momento in cui le relazioni sono state aperte, sia in seguito in caso di rinnovo dell'identificazione;</p> <p>b) i formulari A di cui al precedente art. 21;</p> <p>c) i rapporti allestiti per soddisfare gli obblighi speciali di chiarimento secondo l'art. 6 LRD e gli art. 41 e seguenti del presente Regolamento;</p> <p>d) le prove delle transazioni effettuate;</p> <p>e) le copie delle comunicazioni secondo l'art. 9 cpv. 1 LRD;</p> <p>f) una lista dei mandati chiusi o ceduti a terzi.</p> <p>² I documenti sono custoditi in un luogo sicuro in Svizzera ed immediatamente accessibile.</p> <p>³ I documenti inerenti a una determinata transazione sono da conservare per un periodo di dieci anni contati a partire dalla data di esecuzione della stessa. In caso di interruzione della relazione d'affari, i documenti relativi all'identificazione o le loro copie devono essere conservati per dieci anni dopo l'interruzione.</p> <p>⁴ La conservazione dei documenti in forma elettronica deve rispettare le esigenze di cui agli art. 9 e 10 dell'ordinanza sui libri di commercio. Se il server utilizzato non è situato in Svizzera, l'affiliato deve disporre in Svizzera di una copia aggiornata, in forma cartacea o elettronica, dei documenti.</p>
	<p>CAPITOLO 9</p> <p>Obblighi in caso di sospetto riciclaggio o di finanziamento del terrorismo</p>
<p>Art. 49 Obbligo di comunicare</p>	<p>¹ L'affiliato che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della relazione relazione ad un reato ai sensi dell'art. 9 LRD, informa l'Ufficio federale di comunicazione (MROS).</p> <p>² L'affiliato che interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto art. 9 LRD informa l'Ufficio federale di comunicazione (MROS).</p>
<p>Art. 50 Forma della comunicazione</p>	<p>¹ La comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD è fatta in forma scritta, via fax oppure per posta A. Può essere utilizzato l'apposito modulo preparato dall'Ufficio federale di comunicazione (MROS).</p> <p>² Nella comunicazione l'affiliato indica anche le generalità della persona responsabile della stessa e del suo sostituto e ne assicura la reperibilità nell'orario normale di lavoro.</p> <p>³ L'affiliato che si avvale del diritto di comunicazione ex art. 305 ter CPS deve effettuare tale segnalazione al MROS.</p>
<p>Art. 51 Esecuzione di ordini dei clienti in caso</p>	<p>L'affiliato esegue gli ordini dei clienti ai sensi dell'art. 9a LRD solo in una forma tale da consentire di seguire una traccia della transazione (paper trail).</p>

di comunicazione	
Art. 52 Blocco degli averi	<p>¹ L'affiliato procede al blocco degli averi sui quali ha facoltà di disporre e che sono in relazione alla comunicazione effettuata non appena il MROS gli notifica di aver trasmesso il dossier ad una autorità di perseguimento penale.</p> <p>² L'affiliato procede ad un blocco immediato dei beni in relazione a comunicazioni effettuate sulla base delle informazioni dell'art. 9 cpv. 1 lett. c) LRD.</p> <p>³ Il blocco va mantenuto fino a ricezione di una decisione dell'autorità di perseguimento penale competente ma al più tardi durante 5 giorni lavorativi a partire dal momento nel quale il MROS l'ha informato dell'avvenuta notifica all'autorità di perseguimento penale.</p>
Art. 53 Comunicazione all'OAD FCT	<p>Gli affiliati dovranno inviare all'OAD FCT una copia della comunicazione e dei relativi allegati inviati al MROS.</p>
	CAPITOLO 10 Obblighi particolari
Art. 54 Partecipazione ai seminari	<p>¹ Gli affiliati partecipano ai seminari organizzati dall'OAD FCT, secondo le disposizioni previste nella direttiva sulla formazione e informazione, leggono e prendono conoscenza dei contenuti della documentazione allestita dall'OAD FCT e dalle autorità competenti.</p> <p>² Gli affiliati rispettano la Direttiva sul concetto di informazione e formazione continua emanata dal Comitato Direttivo ed approvata dalla FINMA.</p> <p>³ Il non rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti capoversi implica l'apertura di una procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 32 Statuti e dell'art. 56 del presente regolamento.</p>
Art. 55 Principio della vigilanza	<p>L'intermediario finanziario affiliato all'OAD FCT sottostà per la sua attività soggetta a vigilanza secondo le modalità previste nel regolamento di sorveglianza.</p>
Art. 56 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi	<p>¹ In conformità agli art. 23 e 32 degli Statuti, il Comitato Direttivo può decidere le seguenti sanzioni a carico degli affiliati che hanno violato le norme degli Statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle altre disposizioni emanate dall'OAD FCT.</p> <p>² Le sanzioni consistono in ammonimenti per i casi più lievi, in sanzioni pecuniarie il cui ammontare massimo è di franchi 100'000.00 e nell'esclusione dall'OAD FCT nei casi più gravi.</p>

	<p>³ Il Comitato Direttivo avrà la facoltà di determinare l'importo della sanzione pecuniaria in funzione della gravità della violazione riscontrata, ma comunque sempre nel limite stabilito al precedente capoverso 2.</p> <p>⁴ Il Comitato Direttivo ha la facoltà di deliberare l'esclusione dall'OAD FCT dell'affiliato che si sia reso responsabile di violazioni ripetute o che non abbia ottemperato alle ingiunzioni del Comitato Direttivo. Esso può comminare una sanzione pecuniaria in luogo dell'esclusione o in aggiunta all'esclusione.</p> <p>⁵ Il Comitato Direttivo è tenuto a deliberare l'esclusione dall'OAD FCT dell'affiliato che abbia violato intenzionalmente l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 della LRD ed a comminargli inoltre una sanzione pecuniaria. Quando più persone svolgono attività rilevanti ai sensi della LRD nell'ambito della struttura dell'affiliato che si è reso colpevole di un'infrazione suscettibile di essere sanzionata con l'esclusione, il Comitato Direttivo, anziché deliberare l'esclusione dell'affiliato, può chiedergli di escludere dalla struttura la persona o le persone che hanno commesso tale infrazione. Il provvedimento dovrà riguardare tanto gli autori diretti dell'infrazione quanto le altre persone che vi hanno contribuito intenzionalmente o per omissione.</p> <p>⁶ Il Comitato Direttivo comunica alla FINMA tutti i casi di infrazione per i quali ha comminato una sanzione pecuniaria o l'esclusione a carico di un affiliato ad eccezione delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di formazione, non appena le relative decisioni saranno cresciute in giudicato.</p>
--	---

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020 ed è stato approvato dalla FINMA nel 2019. Annulla e sostituisce il ROAD versione 2016.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola

Luca Confalonieri

Presidente

Segretario del Comitato

Modulo di Richiesta per iscrizione di un nuovo responsabile LRD OAD FCT

Nome/Ragione sociale
dell'affiliato:

e-mail alla quale potete essere
contattati per l'evasione della
presente richiesta ?

La persona annunciata è (nome, cognome, indirizzo privato completo, e-mail personale):

La persona annunciata è in possesso della patente di fiduciario ?

SI No

La persona in possesso della patente di fiduciario è già attivo in un'altra struttura quale
fiduciario responsabile ?

SI No

L'art. 6 cpv. 3 della LFid (Legge cantonale sull'esercizio della professione di fiduciario)
recita: *"Il titolare di una autorizzazione può essere responsabile di una sola persona
giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario salvo eccezioni
pronunciate dall'autorità di vigilanza"*.

La persona in possesso della patente ha richiesto l'autorizzazione all'eccezione all'autorità
cantonale di vigilanza ?

SI No

In caso di risposta affermativa copia della decisione dell'autorità deve essere allegata alla
richiesta di affiliazione. In caso di risposta negativa l'affiliazione non sarà trattata fino ad
ottenimento della debita autorizzazione da parte della competente autorità cantonale.

Documenti da allegare:

- Copia di un documento di identità valido
 - Curriculum Vitae datato e firmato
 - Originale dell'estratto del casellario giudiziario
 - Originale dell'estratto ufficio esecuzione e fallimenti
 - Originale dell'autocertificazione debitamente compilata, data e firmata
 - Se necessario copia della deroga dell'autorità cantonale
-
- Invio di un nuovo organigramma societario datato

Data e Luogo: _____

Firma della persona responsabile: _____

Modulo di Richiesta per iscrizione di un collaboratore LRD OAD FCT

Nome/Ragione sociale
dell'affiliato: _____

e-mail alla quale potete essere
contattati per l'evasione della
presente richiesta ? _____

La persona annunciata è (nome, cognome, indirizzo privato completo, e-mail personale):

La persona annunciata è in possesso della patente di fiduciario ?

SI No

Documenti da allegare:

- Copia di un documento di identità valido
- Curriculum Vitae datato e firmato
- Originale dell'estratto del casellario giudiziario
- Originale dell'estratto ufficio esecuzione e fallimenti
- Originale dell'autocertificazione debitamente compilata, data e firmata

- Invio di un nuovo organigramma societario datato

Data e Luogo: _____

Firma della persona responsabile: _____

Modulo di comunicazione modifica degli azionisti

Vanno indicati SOLO le movimentazioni degli Azionisti/detentori del 10% o più di quote del capitale o dei diritti di voto della società:

Nr.	Entrato(E)/Uscito(U)	Nome	Cognome	Domicilio	Quota (in %) di partecipazione	Quota (in %) dei diritti di voto
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Per le persone sopra annunciate che **NON** sono già Intermediari Finanziari annunciati all'OAD FCT:

- Inviare copia di un documento di identità
- Estratto del casellario giudiziale non più vecchio di 6 mesi in originale
- Estratto dell'ufficio esecuzione e fallimenti non più vecchio di 6 mesi in originale
- Autocertificazione firmata come da nostro modello sul sito

Il/I sottoscritto/i mediante la firma del presente modulo certificano l'esattezza e la completezza del suo contenuto e si impegnano a comunicare all'OAD FCT eventuali cambiamenti futuri dell'assetto azionario.

Il/I sottoscritto/i attestano altresì che i nominativi sopra indicati non stanno agendo a titolo fiduciario ma sono gli effettivi aventi economicamente diritto della partecipazione.

Data:.....

Firma:.....

PROFILO DEL CLIENTE

GENERALITÀ DEL CLIENTE			
Numero cliente:		Professione: Ev. datore di lavoro:	
Cognome:		e-mail:	
Nome:		Telefono privato:	
Nazionalità:		Telefono ufficio:	
Stato civile:		Fax privato:	
Data di nascita:		Fax ufficio:	
Via:		Cellulare:	
CAP / Città:			
GENERALITÀ DEL CONIUGE			
Cognome	Nome	Nato/a il	Professione
GENERALITÀ DEI FIGLI			
Cognome	Nome	Nato/a il	Professione

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA	
Stima dei redditi:	_____
Stima del patrimonio:	
Prospettive di sviluppo:	
Provenienza dei fondi:	
Annotazioni particolari (descrizione completa dell'attività del cliente):	
RELAZIONI COMMERCIALI ESISTENTI	
Il cliente è stato presentato da:	
Relazioni bancarie:	
Relazioni assicurative:	
Altre relazioni commerciali del cliente:	

ALTRE PERSONE AVENTI ECONOMICAMENTE DIRITTO	
1)	
2)	
3)	
ALTRE PERSONE AVENTI ECONOMICAMENTE DIRITTO IN CASO DI SUCCESSIONE	
1)	
2)	
3)	
4)	

MODULO DI CHIARIMENTO SPECIALE

Ai sensi dell'art. 6 e seguenti LRD e dell'art. 41 e seguenti ROAD

Generalità del cliente			
Numero di cliente:		Cognome:	
Nome:		Ragione sociale:	
Operazione da chiarire			
Data dell'operazione:		Ammontare dell'operazione:	
Valuta:		Istituto bancario:	
Motivi che hanno indotto al chiarimento speciale:			
Spiegazioni del cliente:			

Luogo e Data

Firma della persona che ha allestito il Chiarimento speciale

Documentazione allegata:

-

Allegato
(art. 38)

Indizi di riciclaggio di denaro

1 Importanza degli indizi

- 1.1 Gli intermediari finanziari tengono conto degli indizi di riciclaggio elencati qui di seguito, in quanto forniscono indicazioni sulle relazioni d'affari o sulle transazioni che comportano un rischio superiore. Di per sé i singoli indizi non permettono di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza di una transazione di riciclaggio passibile di pena, tuttavia il concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza.
- 1.2 La plausibilità delle dichiarazioni del cliente sul retroscena economico di tali operazioni deve essere verificata. Al riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza essere esaminate.

2 Indizi generali

- 2.1 Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio se:
 - 2.1.1 la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure essa appare economicamente assurda;
 - 2.1.2 i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto di passaggio), sempre che l'attività commerciale del cliente non renda plausibile un tale ritiro immediato;
 - 2.1.3 non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari;
 - 2.1.4 essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile;
 - 2.1.5 essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.
- 2.2 È inoltre considerato sospetto ogni cliente che comunica all'intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata.
- 2.3 Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) a rischio elevato (high risk) oppure non cooperativi, o che un cliente effettui ripetutamente bonifici in direzione di uno di questi Paesi.

- 2.4 Può inoltre costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente effettui periodicamente bonifici in direzione di località ubicate in prossimità geografica alle aree in cui operano le organizzazioni terroristiche.

3 Indizi specifici

3.1 Operazioni di cassa

- 3.1.1 Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio;
- 3.1.2 operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente;
- 3.1.3 incasso di importi importanti tramite assegni, inclusi traveller's chèques;
- 3.1.4 acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali;
- 3.1.5 acquisto di assegni bancari per grossi importi da clienti occasionali;
- 3.1.6 ordini di bonifico all'estero impartiti da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti;
- 3.1.7 ripetuta conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente;
- 3.1.8 acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

3.2 Operazioni tramite conto o tramite depositi

- 3.2.1 Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l'attività del cliente giustifichi una tale operazione;
- 3.2.2 ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta in contrasto con l'attività conosciuta del cliente;
- 3.2.3 conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in minima misura;
- 3.2.4 struttura economica assurda della relazione d'affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.);
- 3.2.5 fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che apparentemente non sono in stretta relazione con il cliente né hanno un motivo plausibile per fornire tali garanzie;
- 3.2.6 bonifici verso un'altra banca senza indicazione del beneficiario;
- 3.2.7 accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o della controparte ordinante;

- 3.2.8 bonifici ripetuti di somme importanti all'estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario;
- 3.2.9 bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga;
- 3.2.10 fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato;
- 3.2.11 versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto;
- 3.2.12 rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso;
- 3.2.13 uso di conti pseudonimi o cifrati nell'esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali;
- 3.2.14 prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accreditamento sul conto (conto di passaggio).

3.3 Operazioni fiduciarie

- 3.3.1 Crediti fiduciari (back-to-back loan) senza scopo lecito riconoscibile;
- 3.3.2 detenzione a titolo fiduciario di partecipazioni a società non quotate in borsa, la cui attività non può essere esaminata dall'intermediario finanziario.

3.4 Altro

- 3.4.1 Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l'intermediario finanziario.
- 3.4.2 Richiesta di consegna di informazioni ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD da parte dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

4 Indizi qualificati

- 4.1 Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca (*paper trail*);
- 4.2 richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto;
- 4.3 richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell'ordinante;

- 4.4 richiesta del cliente di effettuare determinati pagamenti non direttamente dai propri conti, bensì da conti «Nostro» dell'intermediario finanziario o da conti transitori;
- 4.5 richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie di credito che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertura fittizia;
- 4.6 procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione, uso improprio di denaro pubblico o delitto fiscale qualificato.



CH-3003 Berna
fedpol, MROS

Agli intermediari finanziari

Berna, 19 marzo 2019

Comunicazioni di sospetto indirizzate a MROS

Gentili Signore, Egregi Signori,

In questi ultimi anni il numero delle comunicazioni di sospetto ricevute da MROS è aumentato. Quest'aumento, che dimostra l'efficacia del nostro sistema di comunicazione basato sulla fiducia tra settore privato e autorità, è dovuto in modo particolare a una sensibilità sempre più elevata della piazza finanziaria. I nostri contatti con gli intermediari finanziari mostrano inoltre che l'aumento è anche conseguenza dell'evoluzione della giurisprudenza di questi ultimi anni e della sua interpretazione estensiva della nozione di sospetto fondato, rilevato anche dal Consiglio federale nel rapporto esplicativo del progetto di modifica della LRD del 1 giugno 2018.

Il sistema svizzero di comunicazione di sospetto include gli intermediari finanziari nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questo coinvolgimento comporta degli obblighi in materia di comunicazione a MROS. In effetti, gli intermediari finanziari conoscono direttamente i propri clienti, ciò che dà loro un vantaggio considerevole nella fase di determinazione dei primi elementi di sospetto. I loro chiarimenti sulla base dell'art. 6 cpv. 2 LRD precedono la comunicazione indirizzata a MROS e i risultati sono allegati alla stessa (art. 3 cpv. 4 OURD).

Tuttavia, in questi ultimi mesi, MROS constata una riduzione della qualità di certe comunicazioni di sospetto. Spesso quest'ultime contengono solamente una presentazione sommaria dei fatti, senza analisi approfondita. Questa situazione provoca ritardi nel trattamento di questi casi da parte di MROS, il quale deve richiedere informazioni e documenti complementari all'intermediario finanziario al fine di eseguire la sua analisi.

Con la presente MROS ricorda l'importanza, nell'argomentazione dei sospetti, dei chiarimenti

effettuati dagli intermediari finanziari sulla base dell'art. 6 cpv. 2 LRD. La comunicazione di sospetto indirizzata a MROS deve inoltre soddisfare le condizioni formali dell'art. 3 OURD. In modo particolare, la comunicazione deve contenere una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione (art. 3 cpv. 1 lett. h OURD). Se delle comunicazioni sono incomplete da questo punto di vista, e in base alle circostanze, l'intermediario finanziario può non essere esonerato dal proprio obbligo di comunicare (cfr. DTF 6B_1453/2017 del 7 agosto 2018, consid. 3.4).

Al fine di facilitare la presentazione delle informazioni necessarie per la propria analisi, MROS informa gli intermediari finanziari dell'introduzione di formulari di comunicazione modificati. Questi formulari, che sono disponibili sulla pagina internet di fepol (<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/meldeformular.html>) devono essere utilizzati a partire da questo momento per tutte le comunicazioni di sospetto indirizzate a MROS (art. 3 cpv. 3 OURD).

Ci permettiamo di segnalare, inoltre, l'introduzione del nuovo sistema d'informazione di MROS. A partire dal 1 gennaio 2020 l'invio di comunicazioni di sospetto avverrà esclusivamente in formato elettronico.

Una versione di prova del sistema è, per fini di esercizio, a disposizione di tutti gli intermediari finanziari (https://www.gewawebintq.fedpol.admin.ch/goAMLWEB_4_4_INTG_CLN/Home).

Come sempre MROS rimane a disposizione degli intermediari finanziari per eventuali chiarimenti o spiegazioni riguardanti le comunicazioni di sospetto.

Con i nostri più distinti saluti

Ufficio federale di polizia fedpol
MROS



CH-3003 Berna
fedpol, MROS

Agli intermediari finanziari

Berna, settembre 2019

Informazioni concernenti l'introduzione del nuovo sistema di trattamento dei dati presso MROS

Gentili signore, egregi signori,

Come già indicato nei nostri precedenti scritti, dal 1 gennaio 2020 introdurremo un nuovo sistema di trattamento elettronico dei dati. In futuro le comunicazioni di sospetto, nonché le richieste di informazioni di MROS saranno trasmesse via goAML.

Siamo ora lieti di potervi aggiornare sugli sviluppi avvenuti dopo la pubblicazione della nostra lettera del 20 dicembre 2018.

Autenticazione a due fattori

Per aumentare ulteriormente il già alto standard di sicurezza, introdurremo un'autenticazione a due fattori per la connessione al sistema degli utenti esterni. La pagina Internet per la registrazione sarà disponibile in ottobre 2019. Le spiegazioni riguardanti questa nuova funzionalità si trovano sull'allegato foglio informativo con il titolo "*Step-by-Step Guide to goAML Registration*".

Modifiche allo schema XML

Basandoci sui risultati dei test e sui feedback ricevuti da alcuni intermediari finanziari, abbiamo ritenuto necessario apportare modifiche minori all'ultima versione dello schema XML che era stata pubblicata in gennaio 2019. Queste modifiche sono disponibili nel documento tecnico "*Standard XML Reporting – Instructions and Specifications for goAML*", il quale sarà pubblicato contemporaneamente a questa lettera, nella Revision History (da pagina 2) e in maggior dettaglio nei capitoli corrispondenti. Il documento è disponibile sul nostro sito web all'indirizzo <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung.html>.

Registrazione semiautomatica dei dati

Una novità è costituita dalla possibilità di effettuare una registrazione semiautomatica dei dati richiesti e integrare le transazioni nella comunicazione di sospetto tramite un file XML. I dati mancanti (campi contrassegnati in rosso; p. es. la cittadinanza della controparte) possono essere completati manualmente, sebbene le stesse informazioni dovranno essere aggiunte una sola volta e non per ogni singola transazione.

Questa nuova funzionalità permette di risparmiare tempo agli intermediari finanziari che non implementeranno la soluzione automatizzata ma che hanno comunque un numero elevato di transazioni da segnalare, le quali altrimenti dovrebbero essere inserite tutte manualmente.

Al fine di poter utilizzare questa opzione, le transazioni dovranno essere salvate a partire dal sistema informatico bancario in forma strutturata e predefinita come file XML. Una versione beta del nuovo modulo web, inclusa la nuova funzionalità di cui sopra, sarà disponibile per tutti gli utenti sul nostro sistema di prova goAML nei prossimi mesi (link: https://www.gewa-webintg.fedpol.admin.ch/goAMLWEB_4_4_INTG_CLN/Home).

Gli intermediari finanziari hanno quindi a disposizione le seguenti tre opzioni per la registrazione di comunicazioni di sospetto:

- Manuale (comunicazione online)
- Automatica (comunicazione XML)
- Semiautomatica (come descritto sopra)

Inoltre vi ricordiamo che durante il periodo transitorio di sei mesi (dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020), sarà disponibile una quarta opzione. Invece di registrare manualmente tutte le transazioni, con questa opzione si potrà scegliere di registrare nel portale online una sola transazione e trasmettere le restanti transazioni in una tabella Excel. A tale proposito ci permettiamo di rimandarvi alla nostra lettera informativa del 6 agosto 2018.

Le risposte a domande frequenti (FAQ) e altre informazioni utili sull'introduzione del nuovo sistema di trattamento dei dati sono pubblicate sul nostro sito web.

In caso di domande, non esitate a contattarci:

Per domande tecniche:

Thorsten Löhndorf (Capo progetto)

e-mail: thorsten.loehndorf@isc-ejpd.admin.ch, tel. 058 48 36409

Per domande di altro tipo:

Il nostro team goAML

e-mail: goaml.info@fedpol.admin.ch, tel. 058 46 34040 (selezionare «1 goAML»)

Attenzione: L'1.10.2019 verrà attivata la nuova **goAML-hotline** con il numero **058 46 16000**

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i nostri distinti saluti.

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Abbiamo traslocato!

Il nostro nuovo indirizzo:

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Guisanplatz 1a

3003 Berna

Affiliato: _____

Sede: _____

Analisi eseguita da: _____

Data: _____

1. Valutazione del rischio sull'attività (crociare l'attività o le attività svolta/e)

Attività a basso rischio	Attività a rischio medio	Attività a rischio alto	
	Gestore di patrimoni	Fiduciari commercialisti ¹	
Fiduciari immobiliari ²	Commercianti di metalli preziosi		
L'affiliato non svolge attività LRD	Trasporto e deposito valori		
Intermediari Assicurativi	Attività di cambio	Trustee / Organo di società di sede	
Attività di credito/leasing ³	Attività di traffico di pagamenti	Money Transmitter ⁴	

(in caso di più attività per la determinazione del rischio fa stato l'attività preponderante se nota, se non nota fa stato l'attività più rischiosa)

Sulla base delle informazioni fornite dall'affiliato e/o dal suo revisore, dei risultati dei controlli direttamente esperiti e dell'esame del dossier valuta il rischio sull'attività dell'affiliato come:

Basso Medio Alto

Basso: non attivo a titolo professionale⁵

2. Valutazione di criteri KO

Criterio	si	no	Eventuali osservazioni
L'affiliato o i suoi collaboratori sono oggetto di indagini di carattere penale e/o amministrativo in relazione all'attività commerciale ?			

In caso di risposta affermativa l'affiliato viene considerato a rischio elevato, in tal caso non si procede alla compilazione dei restanti punti dell'analisi dei rischi che verranno eventualmente completati al termine della procedura.

¹ Art. 3 Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid)

² Art. 4 LFid (senza attività LRD, per esempio senza traffico di pagamenti, rischio basso; con attività di traffico di pagamenti a rischio medio);

³ Attualmente OAD FCT non ha affiliati attivi in quest'ambito, ma OAD FCT non ne esclude l'accettazione per il futuro

⁴ Ibidem

⁵ Nel caso in cui l'affiliato eserciti l'attività al di sotto dei limiti dell'ORD, indipendentemente dall'attività svolta, viene considerato a rischio basso

3. Valutazione del rischio inerente all'attività

Criteria	SI	NO	Constatazioni
Gestione di società che non esercitano una attività commerciale, di fabbricazione o un'altra attività gestita secondo criteri commerciali e/o hanno sede in un centro off-shore (1)			
Forex e distribuzione fondi			
Negozi comproro			
Credito al consumo			
L'affiliato dispone di succursali, filiali o società con legami all'estero o fa parte di un gruppo internazionale			
Opera con società <i>inhouse</i>			
Opera con banche depositarie all'estero			
Gestione di clientela la cui fiscalizzazione non è accertata			
L'affiliato nella sua operatività degli ultimi 10 anni svolgeva attività che possono rappresentare un rischio reputazionale e/o giuridico			
Grande rischio (uno o pochi clienti raggiungono o superano per esempio il 25 per cento dei fondi)			
Clientela prevalentemente residente in paesi che non hanno aderito all'AIA (scambio automatico di informazioni).			
Clientela residente in paesi emergenti (paesi non EU)			
PEP estere			
Relazioni d'affari a rischio (incl. PEP svizzere, Funzionari, appartenenti a liste SECO, residenti in paesi segnalati dal GAFI, ecc)			
IF opera con criptovalute ⁶			
L'affiliato ricorre a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza (ricorso ad ausiliari o ricorso a terzi)			

(1) Sono ritenuti paesi off-shore i seguenti paesi: Anguilla, Antille, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman, Cipro, Delaware (USA), Gibilterra (UK), Guernsey (UK), Hong Kong, Isola di Man, Irlanda, Jersey, Macao, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Miami, Monaco, Nevis, Panama, Seychelles, Singapore, British Virgin Island.

Partendo dalla notazione base in funzione dell'attività (punto 1), il rischio aumenta di un grado (o due nel caso in cui si fosse in presenza di PEP estere) se uno o più criteri sono realizzati. **In presenza di sole risposte negative, il rischio rimane invariato.**

Sulla base delle informazioni note, dei risultati dei controlli e di quanto sopra esposto si valuta il rischio inerente dell'affiliato come:

Basso Standard Medio Alto Massimo

⁶ Attualmente OAD FCT non ha affiliati attivi in quest'ambito, ma OAD FCT non ne esclude l'accettazione per il futuro

4. Valutazione del rischio coerente dell'affiliato

Critério	SI	NO	Costatazioni
L'affiliato non dispone di un revisore LRD esterno			
L'affiliato non dispone internamente di un <i>compliance officer</i>			
Non vi è congruità tra il numero di persone annunciate e il numero di mandati LRD (35 %)			
Gli ultimi tre rapporti di revisione (o autocertificazioni) hanno attestato la presenza di manchevolezze rilevanti o sistematiche			
Gravi violazioni della LRD ⁷			
Violazioni della LRD casi bagatelle ⁸			
Violazioni leggere ma reiterate della LRD			
Violazioni relative all'obbligo di formazione			
Violazioni formali reiterate			
L'affiliato è stato sanzionato con pena pecuniaria negli ultimi 4 anni per violazioni della LRD			

Partendo dalla notazione base in funzione dell'attività e del rischio inerente (punto 1 e punto 3), il rischio aumenta di un grado (o due nel caso in cui si fosse in presenza di gravi violazioni della LRD) se uno o più criteri sono realizzati. **In presenza di sole risposte negative, il rischio rimane invariato (se in presenza di piccole infrazioni formali o casi bagatelle) o può essere diminuito di un grado.**

Sulla base delle informazioni note, dei risultati dei controlli e di quanto sopra esposto si valuta il rischio coerente dell'affiliato come:

Basso Standard Medio Alto Massimo

5. Valutazione complessiva del rischio

Sulla base delle valutazioni effettuate, risultanti dall'esame dell'incarto dell'affiliato e dalla conoscenza dello stesso, la valutazione complessiva del rischio dell'affiliato è:

Basso⁹

Standard

Medio

Alto

Massimo

Eventuali osservazioni particolari:

⁷ Trattasi di violazioni LRD che danno luogo a sanzioni pecuniarie ma non così gravi da portare all'esclusione.

⁸ Ad esempio un documento di identità scaduto o non rinnovato, un profilo del cliente formalmente poco completo, un chiarimento speciale compilato solo sommariamente o formalmente incompleto, ma materialmente in ordine.

⁹ In questa categoria possono essere registrati unicamente affiliati che non svolgono attività soggetta alla LRD o la cui attività è svolta sotto i limiti dell'esercizio a titolo professionale dell'attività.

6. Misure

Misure	Basso	Standard	Medio	Alto	Massimo
Ciclo di revisione	Ogni 4 anni	Ogni 3 anni	Ogni 2 anni	Ogni anno	Ogni anno
Autocertificazione ¹⁰	Ogni anno	Ogni anno	Ogni anno	-	-
Procedura sanzionatoria	Quando necessario	Quando necessario	Quando necessario	Quando necessario	Quando necessario
Colloquio con l'affiliato			Quando necessario	Quando necessario	Quando necessario
Revisione straordinaria			Quando necessario	Quando necessario	Quando necessario
Richiesta presa posizione dell'affiliato (lacune LRD, violazione corsi formazione, lacune formali reiterate, ecc.)	Quando necessario	Quando necessario	Quando necessario	Dopo il rapporto di revisione	Dopo il rapporto di revisione
Internet check/controllo Homepage			Ogni 2 anni	Ogni anno	Ogni anno
Nomina di un incaricato di audit (o incarica inchiesta)				Quando necessario	Quando necessario

Lugano, il _____

Visto di due responsabili OAD:

Verifica successiva da parte del revisore OAD FCT:

Revisore	Osservazioni	La valutazione del rischio è mutata?		Data
		SI	NO	

¹⁰ Ogni anno nel quale non vi è un controllo

Regolamento di sorveglianza dell'OAD FCT

In applicazione all'art. 55 del ROAD il comitato direttivo emana il presente regolamento.

Art. 1 Principio	Gli affiliati all'OAD FCT sottostanno a vigilanza nell'ambito della loro attività soggetta alla LRD.
Art. 2 Autorizzati ad eseguire il controllo	<p>¹ I membri del comitato o terzi da esso designati e specificatamente formati sono autorizzati ad esperire controlli presso gli affiliati.</p> <p>² Responsabile per la formazione di terzi designati è il Delegato alle inchieste.</p>
Art. 3 Revisori LRD esterni	<p>¹ L'OAD FCT riconosce quali revisori LRD esterni unicamente coloro che dispongono della specifica abilitazione rilasciata dall'Autorità di Sorveglianza sui Revisori (ASR) e coloro che sono accreditati quali revisori LRD presso altri OAD.</p> <p>² Il revisore nell'ambito dei suoi rapporti personali, nelle relazioni d'affari o finanziari con il cliente soggetto a revisione, veglierà affinché la sua oggettività e la sua indipendenza non siano, effettivamente o in apparenza, minacciate. In particolare, egli rispetterà gli standard di indipendenza emanati dalle associazioni di categoria svizzere.</p> <p>³ I revisori esterni LRD non possono essere intermediari finanziari.</p>
Art. 4 Assoggettamento alla verifica	<p>¹ Sono soggetti a revisione annuale ordinaria da parte di revisori LRD esterni da loro nominati, gli affiliati che sono stati classificati dall'analisi dei rischi a rischio alto o massimo.</p> <p>² Sono soggetti a revisione biennale ordinaria da parte dell'OAD FCT o da suoi delegati gli affiliati che sono stati classificati dall'analisi dei rischi a rischio medio.</p> <p>³ Sono soggetti a revisione triennale ordinaria da parte dell'OAD FCT o da suoi delegati gli affiliati che sono stati classificati dall'analisi dei rischi a rischio standard.</p> <p>⁴ Sono soggetti a revisione quadriennale ordinaria da parte dell'OAD FCT gli affiliati che sono stati classificati dall'analisi dei rischi a rischio basso.</p>

	<p>⁵ Gli affiliati che non sono soggetti al controllo previsto al cpv. 1 devono annualmente presentare una autocertificazione, tranne l'anno in cui sono soggetti ad un controllo da parte dell'OAD FCT. L'autocertificazione verrà esaminata dai delegati del comitato direttivo.</p> <p>⁵ I nuovi affiliati saranno soggetti a verifica da parte dell'OAD FCT entro 12 mesi dalla loro affiliazione. Successivamente verranno controllati in base alla loro classificazione di rischio, basata sulla scorta dei dati raccolti nel controllo.</p> <p>⁶ Tutti gli affiliati, indipendentemente dal loro livello di rischio, possono essere oggetto in qualsiasi momento di una verifica da parte dell'OAD FCT. Per gli affiliati a rischio elevato tale controllo sostituisce, nell'anno in cui viene eseguito, il controllo del proprio revisore LRD.</p>
Art. 5 Programma di revisione	<p>¹ Il comitato direttivo determina annualmente gli affiliati soggetti a controllo sulla base della loro classificazione del rischio.</p>
Art. 6 Oggetto del controllo ordinario	<p>Oggetto della revisione ordinaria è la verifica del rispetto degli obblighi di diligenza degli affiliati, ed in particolare la verifica della corretta identificazione, della completezza degli incarti, della sorveglianza delle transazioni d'affari, del corretto adempimento dell'obbligo di chiarimento speciale e del rispetto degli obblighi applicabili in caso di sospetto riciclaggio per un campione significativo di tutte le relazioni non prescritte.</p>
Art. 7 Durata dell'esercizio	<p>¹ L'esercizio annuale soggetto a controllo o autocertificazione inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.</p>
Art. 8 Metodologia e termini della revisione ordinaria e dell'autocertificazione	<p>¹ Al termine del suo lavoro, il revisore stilerà un rapporto scritto che dovrà essere inviato all'affiliato e al segretariato dell'OAD FCT utilizzando il modello ufficiale elaborato dall'OAD FCT.</p> <p>² Per gli affiliati oggetto di revisione annuale il rapporto dovrà essere inviato entro il 30 settembre di ogni anno. È responsabilità del revisore esterno LRD farsi convocare per tempo dall'affiliato al fine di rispettare i termini di consegna.</p> <p>In casi di comprovata necessità il comitato direttivo può concedere al revisore LRD esterno una proroga massima di 90 giorni per la presentazione del rapporto.</p> <p>² L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno sul modello ufficiale elaborato dall'OAD FCT.</p>

<p>Art. 9 Revisioni straordinarie</p>	<p>¹ Le revisioni straordinarie vengono di regola svolte da due membri del comitato sotto la direzione del delegato alle inchieste. Possono essere ordinate delle revisioni straordinarie nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il rapporto del revisore LRD indica delle violazioni gravi dei doveri di diligenza; 2. il rapporto di revisione annuale non perviene all'OAD FCT nei tre mesi successivi al termine sopra indicato per il suo invio, nonostante sia stato recapitato almeno un richiamo da parte dell'OAD FCT; 3. vi sono forti sospetti che l'affiliato non rispetti i doveri di diligenza; 4. viene aperto un procedimento penale a carico dell'affiliato per ipotesi di reato attinenti alla sua attività di intermediario finanziario o alla sua attività professionale, sempre che le esigenze della magistratura penale inquirente lo permettano; <p>² È inoltre facoltà del Comitato Direttivo (Delegato e responsabile delle inchieste) esperire controlli su singole fattispecie specifiche.</p> <p>³ La revisione ha carattere investigativo, pertanto il revisore è autorizzato a controllare tutta l'attività dell'affiliato per accertarsi di disporre di tutti gli incarti attinenti all'attività soggetta alla LRD svolta dall'affiliato. Il revisore dovrà a questo punto determinare l'ampiezza del campione.</p> <p>⁴ Il revisore è autorizzato ad effettuare il suo controllo per tutte le relazioni soggette alla LRD e non ancora prescritte.</p> <p>⁵ Al termine del lavoro stilerà un rapporto dettagliato all'attenzione del comitato direttivo e dell'affiliato.</p>
<p>Art. 10 Sanzioni</p>	<p>¹ Qualora dai controlli effettuati, sia esperiti da un revisore LRD esterno che dall'OAD FCT, emergano indizi di violazioni della normativa LRD, di statuti, regolamenti o direttive dell'OAD FCT viene aperto avverso all'affiliato un procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art. 56 del ROAD</p> <p>² Qualora la violazione della LRD dia luogo ad una sanzione pecuniaria, l'affiliato verrà classificato a rischio alto per un periodo minimo di due anni e troverà applicazione l'art. 4 cpv. 1.</p> <p>³ Qualora un revisore LRD esterno o un revisore delegato dall'OAD FCT violi in maniera rilevante i suoi doveri, in particolare attestando situazioni non conformi al vero o violando gravemente i principi di indipendenza, sarà sanzionato con la revoca dell'autorizzazione a svolgere controlli per affiliati all'OAD FCT per un periodo non inferiore ad anni 2 e non superiore ad anni 5.</p>

	<p>⁴ La pena al revisore LRD esterno potrà essere revocata o sospesa se egli dimostrerà che le persone che hanno eseguito il controllo e sottoscritto il rapporto non sono più alle sue dipendenze.</p>
--	--

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020 ed è stato approvato dalla FINMA nel maggio 2019. Annulla e sostituisce il precedente Regolamento di Sorveglianza.